



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

Modifica/integrazione del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – Istituzione della figura dell'ispettore ambientale.

Data 06/03/2021

L'anno duemilaventuno il giorno **sei** del mese di **marzo** alle ore **15.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
--------------------	-----------------	----------------

Ciucci Bruno	X	
Formoso Francesco	X	
Giunta Giorgio	X	
Pintauro Luigi	X	
Sacanna Marco	X	
Morelli Paolo	X	
Grassi Nives		X
Bernardini Andrea		X
Valentini Francesco		X
Traversi Fabio		X
Franci Andrea		X

Assegnati: 11

Presenti : 6

In carica: 11

Assenti: 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno Ciucci nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 6 su 6 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 6 su 6 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente proposta: **“ Modifica/integrazione del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – Istituzione della figura dell’ispettore ambientale ”**

PREMESSO CHE:

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è gestito da “Marche Multiservizi S.p.A”;

Che al fine di garantire le condizioni per un efficace svolgimento delle attività gestionali, si è valutata l’attivazione di un nuovo servizio, da parte di soggetti appositamente formati, in grado di segnalare e accertare tempestivamente comportamenti scorretti (nella Gestione dei rifiuti) da parte di cittadini, degli esercizi commerciali, delle aziende, ma soprattutto in grado di sensibilizzare la cittadinanza a comportamenti ambientali corretti.

Che le finalità di tale servizio dovrebbero peraltro trascendere l’aspetto puramente repressivo delle violazioni, per estrinsecarsi in forme di intervento più complesse, tali da consentire un effettivo controllo a livello territoriale, la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e soprattutto un’azione a monte, di presidio informativo e di prevenzione per gli utenti del servizio.

Che tale analisi trova peraltro conferma in numerosi esempi, adottati con successo in altre amministrazioni comunali, che all’azione svolta dal personale di Polizia Locale hanno da tempo affiancato quella di soggetti appartenenti alla società di gestione. Il gestore, nella maggior parte dei casi, è una società partecipata dal Comune, affidataria in termini diretti del servizio che gestisce e che è quindi dotata anche di poteri e funzioni collaterali, tra i quali a pieno titolo possono essere ricompresi quelli di accertamento dei comportamenti influenti sul corretto svolgimento delle attività gestionali.

E’ indubbio che i suddetti interventi della società di gestione, se da un lato garantiscono alla stessa il corretto espletamento delle attività dall’altro integrano l’attività di controllo che il Comune deve effettuare a mezzo della Polizia Locale che, comunque, come previsto dalla Legge, si deve occupare della procedura amministrativa sanzionatoria successiva all’accertamento e quindi provvedere a introitare le relative somme:

A questo proposito occorre ricordare che il procedimento amministrativo sanzionatorio si realizza in due macro-fasi:

- a) la prima fase è diretta all’accertamento e contestazione dell’illecito; si apre con l’esecuzione degli atti accertativi previsti dall’art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689; prosegue con la contestazione dell’illecito amministrativo agli interessati e si conclude con la presentazione del “rapporto” all’autorità competente ad applicare la sanzione, in base all’art. 17 della predetta legge;
- b) la seconda fase procedimentale inizia con la suddetta trasmissione degli atti, ai sensi dell’art. 17 della citata legge e termina con l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

Lo schema procedurale, quindi, può essere schematicamente riassunto, in base alle competenze degli organi che intervengono nel procedimento:

- a) l'organo competente ad eseguire il controllo sull'osservanza delle disposizioni punite con sanzione amministrativa, esplica le seguenti attività:
 - a. esegue l'accertamento;
 - b. contesta gli estremi della violazione al trasgressore e all'obbligato in solido;
 - c. invia il cosiddetto "rapporto" all'autorità competente ad applicare l'eventuale sanzione, unitamente alla prova delle avvenute contestazioni e notifiche;

- b) l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa ambientale, esplica le seguenti attività:
 - a. riceve il "rapporto" predisposto dall'agente che ha accertato la violazione;
 - b. riceve ed esamina le difese dell'interessato;
 - c. emana l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione.

Soltanto l'ordinanza di ingiunzione (e non il processo verbale di contestazione della violazione amministrativa) è l'atto di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche se il processo verbale di contestazione dell'illecito può contenere l'indicazione di una somma da pagare, per estinguere il procedimento sanzionatorio, entro un determinato termine della contestazione.

Sulla base di quanto sopra espresso, si rende necessario per l'amministrazione comunale porre in essere alcuni adempimenti funzionali all'operatività di una figura ausiliaria, quella dell' "Ispettore Ambientale" che, stante la specificità dei compiti e delle funzioni, dovrà agire in qualità di pubblico ufficiale, sia pure nell'ambito delle attività svolte e delle modalità autorizzative attuate.

Per consentire un rapido avvio della sperimentazione delle predette attività, si ritiene necessario pertanto apportare delle integrazioni al Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 28/6/2008.

In considerazione di quanto sopra premesso e considerato quanto segue:

- a) il Comune di Sassofeltrio ha affidato a Marche Multiservizi S.P.A" la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati;
- b) nella sua funzione di monitoraggio e controllo del servizio, l'amministrazione comunale ha rilevato la necessità di porre in essere interventi per adeguare la qualità del servizio alle esigenze emerse;
- c) con la finalità di supportare l'azione del Comune nella tutela e controllo ambientale, la Società ha proposto di individuare, all'interno del servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati, la figura dell'Ispettore Ambientale, prospettando i seguenti vantaggi riconducibili all'introduzione di questa figura:
 - la possibilità di innescare un processo di educazione e senso civico rispetto ai temi ambientali;
 - una maggiore influenza sui comportamenti ambientali dei cittadini, anche attraverso la possibilità di accertare le violazioni, comprese quelle relative agli escrementi degli animali;
 - un contributo al miglioramento complessivo della qualità del servizio e alla integrazione tra società e territorio;
- d) la Società, affidataria del complesso dei servizi di gestione del ciclo rifiuti, metterà a disposizione personale di professionalità adeguata agli obiettivi che le parti si prefiggono;
- e) il Comune di Sassofeltrio, a seguito di verifica dell'esito positivo della fase di formazione svolta dalla Società, si impegna ad assegnare, al personale messo a disposizione, le funzioni di addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni ai fini dell'accerta-

mento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art.255 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e dei regolamenti comunali e ordinanze in materia;

- f) nulla osta a che il Comune individui operatori diversi da quelli legati da un rapporto di servizio con l'ente stesso, purchè il provvedimento sia motivato, sulla base di presupposti da cui sia determinata l'esigenza di assicurare un'efficace azione;
- g) lo stesso art. 181, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs prevede che le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti promuovendo tutte le iniziative utili;
- h) ai sensi dell'art. 198, comma 2, dello stesso D.Lgs, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare (tra l'altro) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- i) inoltre, l'art. 178, comma 4, dello stesso D.Lgs, prevede che gli enti locali possano avvalersi nell'attività di gestione dei rifiuti (mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali) di soggetti pubblici o privati;
- l) tale indicazione, rafforza la previsione a che le predette attività vengano svolte dalle Società che gestiscono il servizio per conto dell'ente locale;
- m) "Marche Multiservizi S.p.A" è società partecipata dal Comune, affidataria in maniera diretta del servizio inerente il ciclo dei rifiuti, ed è quindi dotata di poteri e funzioni collaterali per il corretto svolgimento delle modalità di gestione;
- n) proprio perché la predetta Società è il soggetto per il tramite del quale l'ente locale presta il servizio, è conseguente che ad essa possa essere affidata l'attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell' art. 255 del predetto D.Lgs. e dei regolamenti comunali e ordinanze in materia;
- o) considerata la natura delle attività da svolgere e in assenza di una disposizione legislativa che cioè espressamente preveda, è necessario che il "Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" stabilisca una previsione specifica;
- p) in base alla suddetta previsione, la richiamata funzione dovrà essere attribuita espressamente dal Sindaco a seguito di verifica dell'esito positivo della fase di formazione svolta dalla Società;
- q) in nessun caso potrà essere attribuito a tali soggetti, un potere inteso a definire ulteriori e diverse fattispecie rispetto a quelle previste al comma 1 dell'art. 255 del predetto D.Lgs.;
- r) il Comune si deve occupare della procedura amministrativa sanzionatoria successiva all'accertamento e quindi provvedere a introitare le relative somme, senza devolvere nulla degli introiti delle sanzioni alla società.

Ritenuto opportuno, al fine di istituire anche nel territorio del Comune di Sassofeltrio la figura dell'Ispettore Ambientale, di integrare il "Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" procedendo alla previsione di un articolo aggiuntivo relativo ai controlli numerato 2 bis come segue:

Art. 2 bis CONTROLLI

- 1 – Ai sensi dell'art.104, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e

dei regolamenti comunali..

- 2 - All'accertamento e alla contestazione dei fatti costituenti violazioni ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e del presente regolamento e delle relative ordinanze, provvedono i funzionari e agenti di polizia giudiziaria ed inoltre funzionari ed agenti (anche appartenenti al soggetto gestore del servizio rifiuti) in qualità di pubblici ufficiali incaricati dal Sindaco, a cui rispondono.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) di modificare ed integrare per le motivazioni meglio esposte in premessa il "Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" aggiungendo l'art. 2 bis come di seguito riportato:

Art. 2 bis CONTROLLI

- 1 – Ai sensi dell'art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

- 2 - All'accertamento e alla contestazione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e del presente regolamento e delle relative ordinanze, provvedono i funzionari ed agenti di polizia giudiziaria ed inoltre funzionari ed agenti (anche appartenenti al soggetto gestore del servizio rifiuti) in qualità di pubblici ufficiali incaricati dal Sindaco a cui rispondono.

- 2) di dare atto che le modifiche di cui sopra entreranno in vigore previa pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
